



## STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

di Ansaldo rag. Marco e Bolla rag. Antonella

ALBA - Via San Paolo n. 3/A – tel. 0173-366212  
 CANALE - P.zza Trento T. n. 21 – tel. 0173-970386  
[www.ansaldiassociati.it](http://www.ansaldiassociati.it)

### Ai Signori Clienti

Oggetto: circolare informativa del mese di Maggio 2008.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e tributario.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti documenti:



#### TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

<http://www.ansaldiassociati.it/Testo%20Unico%20sulla%20Sicurezza%20del%20Lavoro.doc.pdf>



#### RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

<http://www.ansaldiassociati.it/Responsabilit%E0%20Solidale%20negli%20Appalti.doc.pdf>

### NOVITA' LAVORO

#### **DIMISSIONI VOLONTARIE: LA DECORRENZA COINCIDE CON L'INIZIO DEL PREAVVISO.**

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, chiarisce che:

- la previsione che affermava che le dimissioni per giusta causa erano fuori dell'applicazione della nuova normativa è stata stornata, ne deriva che per tale tipologia di dimissioni si deve usare il modello MDV;
- è stata anche attivata la modalità di presentazione delle dimissioni senza tutoraggio degli intermediari abilitati e cioè tramite postazione remota del soggetto dimissionario, il quale, una volta registrato sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) potrà portare a termine tutta l'operazione in autonomia;
- per la data di decorrenza da inserire sul modulo si intende il primo giorno da cui decorre il preavviso;

- possono offrire assistenza al lavoratore dimissionario anche i sindacati e i patronati.

Si segnala inoltre l'attivazione sul sito del Ministero della sezione dedicata alla presentazione delle dimissioni autonomamente da parte del lavoratore.

#### RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE.

È stato pubblicato nella G.U. n.74 del 16 aprile 2008 il decreto interministeriale con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del lavoro hanno individuato la documentazione necessaria per attestare l'assolvimento degli adempimenti previsti.

Infatti, il D.L. n.223/06 ha introdotto la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese, dopo 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale (16 aprile 2008).

Il subappaltatore dovrà comunicare all'appaltatore i C.F dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto, e questi li comunicherà al committente per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

Viene indicata la documentazione che il subappaltatore dovrà rilasciare all'appaltatore per attestare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, esonerando così l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale.

L'esibizione di tale documentazione da parte dell'impresa appaltatrice al committente, nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo al committente delle previste sanzioni amministrative, mentre, se provvede al pagamento del corrispettivo senza prima accertare il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi sulla manodopera impiegata nell'appalto è punito con la sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro.

#### REGISTRO LAVORATORI MOBILI: ULTIMI CHIARIMENTI.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n.4103 del 19 marzo 2008, fornisce ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione della normativa sull'orario di lavoro degli autotrasportatori precisando che tali previsioni si applicano esclusivamente al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.

Inoltre, viene chiarito che, vista la sostanziale corrispondenza dei dati da inserire nel registro in esame con quelli previsti nel libro paga, sezione presenze, è possibile utilizzare il solo libro presenze purché debitamente vidimato oltre che dall'Istituto assicuratore, anche da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro, la quale potrà limitarsi a contrassegnare l'ultima pagina del citato registro.

In tema di compilazione del registro viene chiarito che è possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzia le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate, mentre giornalmente dovrà essere registrata la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera "p").

Il riepilogo mensile va effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento e resta fermo, evidentemente, il diritto di accesso del personale autista alle registrazioni riportate nel registro in esame.

#### SECONDA PATENTE PROFESSIONALE PER GLI AUTOTRASPORTATORI.

Il Ministero dell'Interno rende noto che chi per mestiere guida veicoli adibiti al trasporto di persone o cose dovrà necessariamente avere, oltre alla patente di guida, un nuovo documento: la Carta di qualificazione del conducente (Cqc).

Il nuovo documento di abilitazione, attestante la formazione professionale, è obbligatorio per i conducenti muniti di patente C, C+E, D e D+E, mentre per i conducenti di taxi o di autovetture a noleggio invece non cambia niente.

L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:

- dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;
- dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.

Il Ministero chiarisce che nel caso di violazioni al Codice della strada che prevedono perdita di punti, se l'infrazione è commessa da chi guida un veicolo che richiede oltre alla patente anche la Carta di qualificazione, la decurtazione dei punti viene fatta sul documento di abilitazione professionale e non sulla patente di guida.

Questa previsione si applica già a partire dal 5 aprile, ma solo per chi è in possesso di tale documento. Per chi non lo possiede e fino all'entrata in vigore dell'obbligo (dal 5 aprile al 9 settembre 2008) la decurtazione dei punti grava sulla patente di guida.

#### NOVITA' FISCALI

#### CERTIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI MEDICINALI CON SCONTRINI EFFETTUATI FINO AL 31 DICEMBRE 2007

Ai fini della deduzione o della detrazione Irpef relativa all'acquisto di medicinali il contribuente è tenuto a documentare la spesa mediante fattura o mediante scontrino fiscale "parlante" (cioè con l'indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco e del codice fiscale del destinatario).

Tale certificazione è l'unica che permette la deduzione/detrazione Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ritiene validi gli scontrini fiscali recanti l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino, nel quale siano specificate la natura (farmaco o medicinale), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto.

Considerate le difficoltà degli operatori del settore è stata ora prevista, per lo stesso periodo, la possibilità per il contribuente di integrare lo scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, o indicare su un foglio separato i dati mancanti, per consentire al contribuente la deduzione/detrazione Irpef.

Per gli acquisti di medicinali effettuati dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, invece, il contribuente è tenuto ad autocertificare la necessità dell'acquisto dei medicinali da banco e,

se gli scontrini non contengono la dicitura farmaco, che l'acquisto è riferito ad un medicinale.

E' opportuno che tale autocertificazione venga allegata anche agli acquisti effettuati dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto è il contribuente che sostiene la spesa (per sé e i propri familiari a carico) che ha diritto a detrarla, indipendentemente dal codice fiscale del destinatario del farmaco.

#### DETRAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI

La Legge Finanziaria per il 2008 (co.309, art.1 della L. n.244/07) ha introdotto la detrazione Irpef del 19%, fino ad un importo massimo agevolabile pari ad euro 250 (detrazione massima di 47,50 euro) per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

La detrazione compete se la spesa non è direttamente deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

A titolo esemplificativo, non sono detraibili le spese di trasporto che risultino essere inerenti e quindi deducibili dalla base imponibile del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

La detraibilità, nel rispetto del limite massimo di 250 euro complessivi, spetta anche nel caso gli abbonamenti siano riferibili a familiari che risultano a carico ai sensi dell'art.12 del Tuir.

#### ADEMPIMENTI PRATICI

##### MODELLO 730/2007

Sono in corso di chiusura i termini per la presentazione della documentazione per la dichiarazione dei redditi mod. 730/2008.

Lo Studio, operando come intermediario abilitato dal Ministero delle Finanze e come Centro Raccoglitore del CAF CGN, e in grado di fornire i seguenti servizi:

- Mod. 730/2008 redatto dal datore di lavoro che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti;
- Mod. 730/2008 redatto dal CAF nel caso di assistenza fiscale non prestata dal datore di lavoro;

Si prega di invitare i lavoratori interessati a presentarsi al più presto presso i nostri uffici.

## Il Calendario delle scadenze dal 1 al 31 maggio 2008

*Ricordiamo ai Signori clienti le principali scadenze del mese segnalando che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.*

<b>16 maggio venerdì</b>	<b>IRPEF VERSAMENTO RITENUTE SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.
	<b>IRPEF VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	Versamento delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro o a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
	<b>IRPEF VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.
	<b>CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.
	<b>CONTRIBUTI ENPALS VERSAMENTO</b>	Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	<b>CONTRIBUTI INPS DATORI DI LAVORO</b>	Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

<b>16 maggio venerdì</b>	<b>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</b>	<i>Versamento della <b>prima rata trimestrale</b>, relativa al <b>2008</b>, dei contributi dovuti sul minimale.</i>
	<b>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL VERSAMENTO RATA PREMIO</b>	<i>Versamento della <b>2° rata</b>, maggiorata degli interessi, del <b>premio Inail relativo al saldo '07 ed all'acc. 2008</b>, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.</i>
	<b>I.V.A. MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<i>L'IVA a debito relativa al mese precedente (cod. 6004) o relativa al 1° trimestre (cod. 6031), con la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali (minimo euro 25,83).</i>
<b>20 maggio martedì</b>	<b>ENASARCO VERSAMENTO</b>	<i>Versamento dei contributi relativi al <b>1° trimestre 2008</b>, relativi agli agenti e rappresentanti.</i>
<b>25 maggio domenica</b>	<b>CONTRIBUTI ENPALS DENUNCIA MENSILE</b>	<i>Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corriposte nel mese precedente.</i>
<b>28 Maggio mercoledì</b>	<b>LAVORO STRAORDINARIO COMUNICAZIONE</b>	<i>Scade il termine ultimo entro il quale i datori di lavoro, che in ciascuna unità produttiva, occupano più di 10 dip. e che, come periodo di riferimento, adottano il "quadrimestre fisso", devono comunicare alla Direz. Provinciale del Lavoro l'eventuale <b>superamento delle 48 ore settimanali</b>, attraverso prestazioni di lavoro straord., nel <b>1° quadrimestre del 2008</b>.</i>
<b>31 maggio sabato</b>	<b>FASI VERSAMENTO</b>	<i>Pagamento dei contributi relativi al <b>secondo trimestre</b> dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.</i>